



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO SEZ. STACCATA DI BRESCIA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-----------|----------|
| ☐ | BRIGONI | FLAVIO |
| ☐ | DELL'ANNA | PIETRO |
| ☐ | VICINI | GIANLUCA |
| ☐ | | |
| ☐ | | |
| ☐ | | |
| ☐ | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 866/06
depositato il 01/03/2006
- avverso la sentenza n° 30/05/2005
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BERGAMO
contro: COMUNE DI ORIO AL SERIO
difeso da:
AVV. BENEDETTI MARIO
VIA SABOTINO 2 24100 BERGAMO

proposto dal ricorrente:

SOCIETA' PER L'AEROPORTO CIVILE DI BERGAMO -ORIO AL SERIO S.
VIA AEROPORTO 13 24050 ORIO AL SERIO BG

difeso da:

DENTI ANDREA
VIA GARIBALDI 9/C 24127 BERGAMO BG

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.I. 1999
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2 I.C.I. 2000
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 3 I.C.I. 2001

SEZIONE

N° 64

REG.GENERALE

N° 866/06

UDIENZA DEL

SEZIONE 64

19/01/2010

ore 09:00

SENTENZA

N°

10/64/11

Presidente

Relatore

Giudice

PRONUNCIATA IL:

19/01/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8/02/11

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Marta Maria Virelli

866/06 Soc per l'aeroporto civile Orio al Serio

Con tre separati ricorsi la Soc. per l'AEROPORTO civile di Bergamo -Orio al Serio SPA, impugnava tre avvisi di liquidazione emessi dal Comune di Orio al Serio per ICI relativi agli anni d'imposta dal 1999 al 2001 in relazione agli immobili posseduti dalla stessa società nel comune di Orio al serio in zona aeroportuale.

Con il gravame proposto la ricorrente sosteneva che gli immobili oggetto degli avvisi di liquidazione impugnati, non ancora censiti al N.C.E. U. sarebbero classificabili in categoria catastale E/1 e sono situati in zona aeroportuale destinati all'attività aeroportuale e, pertanto, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs n. 504/1992 sono esenti da ICI.

Con riferimento alle annualità pregresse per gli stessi immobili, in sede dichiarazione ICI del 1992 erroneamente la stessa società indicò detti immobili come appartenenti alla categoria catastale D/1 versando la relativa ICI sino all'anno d'imposta 1996, poi chiesta in rimborso.

Fa presente che a seguito di perizia giurata dell'ingegnere Ghisalberti con la quale gli immobili in contestazione venivano descritti e qualificati come appartenenti alla categoria catastale E/1,

presentava istanza di rimborso per l'ICI pagata per le annualità pregresse, suo dire, non dovuta.

Sul punto precisava che in primo grado, lo stesso collegio giudicante pronunciandosi sul silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione Comunale aveva riconosciuto il diritto al rimborso chiesto e successivamente effettuato dalla stessa Amministrazione comunale.

Chiedeva l'accoglimento dei ricorsi con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva il Comune di Orio al Serio contrastando le doglianze di controparte opponendo che gli avvisi di liquidazione era legittimi. Preciso che il Comune aveva in corso una serie di attività di verifica della concreta situazione esistente e che in funzione delle risultanze derivanti di tale attività, si riservava di rivedere gli avvisi di liquidazione impugnati, chiedeva il rigetto dei ricorsi con vittoria delle spese di giudizio.

La Commissione tributaria provinciale di Bergamo respingeva i ricorsi, spese compensate.

Propone appello la società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio contestando l'operato dei primi giudici avendo respinto i ricorsi riuniti sul presupposto che gli immobili *de quo* avrebbero il carattere di immobili commerciali non strettamente connessi con l'esercizio dell'attività aeroportuale trascurando il fatto che le attività esercitate negli immobili sono le attività di stoccaggio e movimentazione delle merci, così dette "attività di assistenza a terra" vale a dire attività tipiche ed istituzionale del gestore aeroportuale.

I primi giudici, inoltre, non avrebbero valutato che le entrate derivanti dall'utilizzazione delle aree e dei locali da parte di terzi e dal loro sfruttamento economico, sono previste quali entrate tipiche a favore della SACBO dall'art. 8, lett. d), della Convenzione ENAC, pertanto, a suo parere, non assume pregio la semplicistica qualificazione di immobili commerciali utilizzata in primo grado.

Censura ancora la sentenza gravata dove si legge, con riferimento agli anni pregressi, "che vi sarebbero state nuove costruzioni successive che non possono essere qualificate come attinenti all'esercizio aeroportuale mancando un accatastamento che le definisca in categoria esente"

L'appellante ritiene che tale assunto sia in contrasto l'art. 7 lett. h) (? rectius b) D.lgs n. 504/92, il quale prevede che sono esenti gli immobili classificati o classificabili in categoria E/1, senza prevedere l'accatastamento preventivo degli immobili stessi. Al riguardo precisa che la società avrebbe comunque provveduto per tutti gli immobili facenti parte propria struttura all'accatastamento con l'attribuzione della categoria catastale E/1 giusta ricevuta dell'Agenzia del Territorio in data 8 febbraio 2006.

Chiede in accoglimento dei motivi esposti la riforma della sentenza gravata con vittoria delle spese.

Con nota del 30 marzo si costituisce il Comune di Orio al Serio facendo presente in via preliminare che le operazioni di "accatastamento" poste in essere nel dicembre del 2005 non possono operare per la delibazione della vertenza in scrutinio e che la documentazione allegata all'appello della società ricorrente confermerebbe la bontà dell'operato del Comune di Orio al Serio già assunto in precedenza e in relazione alla debenza dell'ICI, nonché, a confermare la correttezza della sentenza gravata.

A parere dell'appellato i documenti prodotti confermano, come già evidenziato dallo stesso comune con la documentazione a suo tempo prodotta, che i fabbricati su cui è stato chiesto il pagamento dell'ICI non sono assolutamente necessari per l'attività istituzionale aeroportuale, ma sono ricollegabili all'attività imprenditoriale che accompagna ed arricchisce l'attività istituzionale prodotta dalla SACBO SPA.

Fa presente inoltre che i presupposti di fatto e di diritto della presente vertenza risultano completamente diversi e non sovrapponibili alla situazione delibata con la sentenza n. 168/2000 invocata dalla controparte.

Sostiene che la sentenza dei primi giudici sia il risultato dell'attento esame della documentazione prodotta ed a suo tempo acquisita agli atti che avrebbe consentito di accertare che: la società ricorrente, in zona aeroportuale aveva dato luogo a molteplici iniziative edificatorie senza provvedere ai prescritti accatastamenti; i nuovi fabbricati venivano destinati anche per attività prettamente commerciali, con particolare riferimento agli "immobili adibiti allo stoccaggio e magazzinaggio concessi in locazione a Società terze" che hanno il carattere di immobili commerciali non strettamente connessi con esercizio delle attività aeroportuali".

Infine, contrasta la tesi della controparte dove ritiene che l'intera superficie destinata in qualche misura ad attività aeroportuale, debba essere accatastata nella Cat. E/1, in ragione delle norme risalenti dal 1939, prescindendo dalle specifiche attività esercitate nei diversi fabbricati realizzati e che l'attività esercitata nell'ambito dell'area aeroportuale in quanto trattasi di compiti istituzionali gode dei benefici di cui all'art. 7 D.Lgs n.504/92.

L'appellato sul punto richiama l'orientamento della Corte di Giustizia Europea, segnatamente la sentenza 24/10/2002 e insiste che nella fattispecie trattasi di immobili destinati ad attività prettamente commerciale e non pubblicitaria pertanto, non può essere concesso l'esonero richiesto ai fini ICI.

Conclude con la richiesta di conferma della sentenza gravata con vittoria delle spese di giudizio.

Con successiva memoria del 9 novembre 2009 ribadisce quanto già esplicitato con le proprie controdeduzioni confermando la richiesta di rigetto dell'appello della controparte.

Con ulteriore successiva memoria, si richiamano i motivi sui quali si basano gli avvisi di liquidazione emessi e produce copia della certificazione catastale dalla quale si evince che l'Agenzia del Territorio di Bergamo ha proceduto al classamento delle varie unità immobiliari, ricomprendendo in categoria E tutti i fabbricati destinati all'esercizio dell'attività aeroportuale vera e propria e in categoria D, le 39 porzioni immobiliari affittate a terzi, per l'esercizio di attività autonome e non necessariamente collegate all'attività aeroportuale, smentendo la società appellante dove afferma che tutti gli immobili di proprietà SACBO, sarebbero da accatastare in categoria E.

Ribadisce che l'accertamento assunto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo di cui alla sentenza gravata deve essere confermato.

Con memoria illustrativa e deposito documenti trasmessa tramite il servizio postale in data 23 dicembre 2009 la Società appellante depositava copia delle schede catastali di dettaglio e planimetrie degli immobili oggetto del presente contenzioso, precisava, che nella planimetria generale gli immobili sono individuabili con le denominazioni "Fabbricato D" e "fabbricato E" e che entrambi i fabbricati hanno la categoria catastale E, specificando, ulteriormente, che la visura catastale prodotta dal comune in data 16 dicembre 2009 è da ritenere incompleta in quanto carente dei dati relativi ad alcuni immobili.

Ribadisce che con l'accatastamento avvenuto nel 2006 a tutti gli immobili era stata attribuita la categoria E, solo con la dichiarazione di variazione catastale del 2007, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 2, commi da 40 a 45 del D.L. n. 262/2006, in materia di accatastamento degli immobili ricompresi nei grandi complessi pubblici, 39 unità immobiliari sono state accatastate in categoria D.

Conclude con la riforma della sentenza impugnata in quanto i primi giudici sarebbero incorsi in errore fondando la propria decisione sull'assunto che la pretesa erariale era riferita a immobili diversi da quelli oggetto della precedente sentenza emessa dallo stesso collegio giudicante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In esito alla discussione, tenutasi alla pubblica udienza del 19 gennaio 2010, la vertenza era trattenuta per la decisione.

Con i tre motivi d'impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, la società S.A.C.B.O. denuncia sotto diversi profili-errata classificazione degli immobili- incongruenza dei primi giudici in ordine ad un precedente giudizio- illogica ed erronea valutazione dei fatti- l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto non sussistere nella fattispecie le condizioni per l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 7, lettera h.) (rectius lettera b) D.Lgs.n. 504 del 1992.

Questo collegio osserva che i motivi sono manifestamente infondati.

Invero l'appellante con il primo ed il secondo motivo lamenta che i primi giudici hanno ritenuto che gli immobili in questione assumono carattere commerciale e non strettamente connessi con l'esercizio dell'attività aeroportuale. Lamenta ancora che con precedente pronuncia lo stesso collegio giudicante aveva inquadrato gli stessi immobili come "adibiti a stazione aeroportuale". Infine, deduce falsa ed erronea applicazione dell'art. 7 D.Lgs.n. 504/92 in ordine all'affermazione secondo la quale vi sarebbero state nuove costruzioni successive alla precedente deliberazione, che non possono e non devono essere qualificate come attinenti all'esercizio aeroportuale mancando l'accatastamento preventivo che determini la categoria di immobile in esenzione ai fini ICI.

Giova precisare che l'imposta in discussione si riferisce agli anni 1999, 2000 e 2001 e solo nell'anno 2005 la società appellante avrebbe intrapreso le operazioni di accatastamento degli immobili a cui riferisce l'imposta contestata, e come precisato dalla stessa appellante solo una parte di essi sarebbe stata accatastata in Cat. "E", mentre, n. 39 unità immobiliari, oggetto della controversia in scrutinio, risultano accatastate in categoria "D".

Pertanto, tale fatto, conferma la tesi del Comune di Orio al Serio, che l'imposta liquidata, oggi in contestazione, è riferibile a quegli immobili accatastati in Categoria "D" e che non sono necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale aeroportuale, bensì, trattasi di immobili ricollegabili all'attività imprenditoriale che accompagna e incrementa l'attività istituzionale imprenditoriale esercitata dalla SACBO SPA, ovvero, dall'esame della documentazione prodotta da entrambe le parti, risulterebbe del tutto pacifico che le unità immobiliari a cui si riferiscono gli avvisi di liquidazione impugnati siano in possesso di terzi per l'esercizio delle rispettive attività commerciali in piena autonomia e versano alla Sacbo spa i corrispettivi pattuiti.

Preso atto, che gli avvisi di liquidazione ICI per gli anni 1999, 2000 e 2001 hanno per oggetto unità immobiliari diverse rispetto a quelle che hanno formato oggetto della sentenza n. 168 del 2000 emessa dalla stessa Commissione tributaria di Bergamo, è del tutto pacifico che tale sentenza non può esplicitare alcuna efficacia nella fattispecie in esame.

In conclusione la sentenza dei primi giudici, a parere di questo collegio, risulta correttamente argomentata con motivazione esaustiva e puntuale, è immune da errore.

Ne discende che per quanto sopra congruamente e razionalmente motivato, rilevato che la sentenza impugnata appare scevra da errori di diritto, quindi incensurabile, l'appello proposto dalla Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio deve essere respinto.

Le restanti eccezioni devono ritenersi assorbite.

La complessità della vertenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione conferma l'impugnata sentenza.
Spese compensate.

Il Relatore
(Dott. Pietro Dell'Anna)

Il Presidente
(Avv. Flavio Brigoni)

AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

BRESCIA

ATTO DI COSTITUZIONE

per il **Comune di Orio Al Serio (Bg)** (P.I.: 00723880167), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, sig. Pievani Gianluigi elettivamente domiciliato in Bergamo, Via Sabotino n.2, presso lo studio dell'Avv. Mario Benedetti dal quale sarà rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto, in forza anche della deliberazione n. 29 dell'1/3/2006 della Giunta Comunale (doc. n.1)

nel giudizio promosso

con ricorso in appello notificato in data 16/2/2006,

da

SACBO SpA -Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo-Orio Al Serio (Bg)- in persona del Presidente del CdA della Società Dott. Ilario Testa, assistita e rappresentata dal Dott. Andrea Denti, Dottore Commercialista, con studio in Bergamo, Via Garibaldi n.9/c,

per l'impugnativa

della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, Sezione 5, n.30 del 12/4/2005 RgR n.781/04, notificata in data 13/12/2005.

FATTO

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, con sentenza n.30 del 12/4-7/5/2005, ha deciso i ricorsi riuniti

Nella mia qualità di Sindaco, legale rappresentante pro tempore del Comune di Orio al Serio, delego a rappresentare e difendere il Comune medesimo nel presente giudizio l'Avv. Mario Benedetti da Bergamo, via Sabotino n. 2, eleggendo presso il suo studio domicilio e conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compreso il potere di conciliare, transigere, rinunciare agli atti del giudizio, accettare eventuali rinunce, chiamare terzi in causa e farsi sostituire, occorrendo, da altri Avvocati e Procuratori.
Bergamo, 29 MAR. 2006

V° per autentica

F.to Avv. MARIO BENEDETTI

presentati dalla SACBO SpA, avverso gli avvisi di liquidazione ICI, emanati dal Comune di Orio Al Serio, relativamente agli anni 1999-2000-2001.

La stessa Commissione, pur respingendo i ricorsi e confermando l'obbligo della SACBO al pagamento dell'ICI, ha escluso che sull'imposta potessero esser applicate sanzioni.

Le conclusioni assunte dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, sono derivate dal fatto di aver constatato che l'imposta di cui si richiedeva il pagamento atteneva ad immobili che, pur non adeguatamente accatastati da parte della SACBO e rientranti nell'area aeroportuale, sono perennemente utilizzati a scopi commerciali in ogni caso non conseguenti all'attività pubblicistica tipica dell'aeroporto.

La decisione stessa è stata peraltro fatta oggetto dalla SACBO SpA di impugnativa, a mezzo del ricorso introduttivo del presente grado del giudizio.

Costituendosi nella presente sede, l'Amministrazione Comunale di Orio Al Serio non può che contrastare nel modo più reciso le conclusioni ex adverso evidenziate, che dovranno venire idoneamente respinte, talché l'appello proposto dovrà venire adeguatamente respinto anche per i seguenti

MOTIVI

1) Preliminarmente giova rilevare che le operazioni di

"accatastamento", introdotte dalla SACBO SpA nel dicembre 2005 non possono minimamente operare per la delibazione della presente controversia, ed al limite il contenuto della documentazione prodotta da controparte conferma in ogni sua parte la bontà delle decisioni a suo tempo assunte dal Comune di Orio Al Serio, circa la debbenza dell'ICI da parte della SACBO SpA e confermate dalla Commissione Tributaria Provinciale.

I documenti prodotti confermano *--in una con la documentazione prodotta dal Comune--* che una buona parte dei fabbricati *--quelli su cui è tata conteggiata l'ICI--* non sono minimamente necessari per l'esercizio dell'attività istituzionale aeroportuale, ma sono al contrario ricollegabili all'attività imprenditoriale che accompagna e arricchisce l'attività istituzionale prodotta dalla SACBO SpA.

2) Del pari, va immediatamente contestato il tentativo attuato da controparte, di collegare la presente vertenza alla situazione delibata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, con sentenza n.168 del 30/5/2000. I presupposti di fatto e di diritto considerati in quest'ultima decisione, sono del tutto diversi e non sovrapponibili agli elementi oggi in discussione.

La SACBO SpA infatti aveva provveduto spontaneamente a versare l'ICI per gli anni 1994-1995-1996, relativamente peraltro agli edifici all'epoca esistenti, che riguardavano per la più parte l'attività istituzionale: nella sentenza si

parla di immobili adibiti a stazione aeroportuale.

Nel caso in contestazione, gli immobili colpiti dall'imposta, vanno individuati solo ed esclusivamente nei fabbricati successivamente realizzati e utilizzati a scopi "commerciali" da parte di terzi, che ricevono in affitto le diverse porzioni, provvedendo al pagamento di un corrispettivo, calcolato tenendo conto del tipo di attività sviluppata e dell'ampiezza dei locali a disposizione.

Trattasi quindi di situazioni sopravvenute e sostanzialmente diverse, per cui la decisione n.168 del 30/5/2000 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, va considerata tamquam non esset.

3) La documentazione a suo tempo acquisita agli atti di causa, ha permesso al Giudice di prime cure di accertare che:

- la SACBO SpA, in zona aeroportuale, aveva dato luogo a molteplici iniziative edificatorie, trascurando di dare luogo ai prescritti accatastamenti;
- i nuovi fabbricati venivano usati non solo per attività collegata all'esercizio del servizio pubblico insito nell'attività aeroportuale, ma anche per attività prettamente commerciali, con particolare riferimento agli *"immobili adibiti allo stoccaggio e magazzinaggio concessi in locazione a Società terze"* che *"hanno il carattere di immobili commerciali non strettamente connessi con l'esercizio delle attività aeroportuali"*.

Si noti che a tali conclusioni la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, è pervenuta dopo aver esaminato la documentazione prodotta dal Comune di Orio, con particolare riferimento alla denuncia a suo tempo presentata dalla SACBO in materia di TARSU.

Per facilitare la ricerca dei documenti, si allega alla presente la comunicazione 22/12/1999 che la SACBO ha indirizzato al Comune di Orio, elencando gli spazi occupati dai propri sub-concessionari, nonché uno dei tanti contratti realizzati dalla SACBO stessa nei confronti delle varie Ditte che operano nell'area aeroportuale (*contratto con Enotecche Ferrol 1886 Srl*).

La determinazione assunta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo risulta quindi del tutto inappuntabile e dovrà venire, anche in questa sede, adeguatamente confermata.

4) L'imposta Comunale sugli Immobili trova il proprio presupposto nel "*possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali la cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'Impresa*".

La lettera della norma è talmente chiara da non meritare particolari commenti.

Controparte, pur dando per scontato la presenza di una serie di costruzioni, in cui vengono esercitate attività utili per il più proficuo utilizzo dell'aeroporto da parte dagli

utenti, ma non essenziali e necessarie per il compimento dell'attività aeroportuale, pretende di essere esonerata dal pagamento dell'ICI, richiamandosi alla normativa contenuta nel RDL 13/4/1939 n.652, nonché a quanto indicato all'art. 7 comma I, lettera a) del D.Lgs 30/12/1992 n.504: tutti i fabbricati realizzati nell'area aeroportuale, vanno accatastati in categoria E1, e sono comunque esenti dall'imposta in quanto destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

La costruzione logico-giuridica, seguita dalla SACBO SpA impatta peraltro con le disposizioni che anche in materia sono state dettate dal Trattato sull'Unione Europea.

Il titolo VI dello stesso Trattato (versione consolidata), individua una serie di meccanismi di necessaria applicazione, che impediscano l'esistenza di norme protettive per l'attività imprenditoriale, in contrasto con le normative europee regolanti la concorrenza, i trasporti e quant'altro.

In terminis si richiamano espressamente i disposti portati al n.2 dell'art. 86 del Trattato e il n.1 dell'art. 87 (già art. 92).

In buona sostanza, la SACBO SpA ritiene che l'intera superficie destinata in qualche misura ad attività aeroportuale, vada accatastata nella Cat. E/1, in forza delle norme risalenti dal 1939 e ciò prescindendo dalle specifiche attività esercitate nei diversi fabbricati realizzati.

Controparte ritiene inoltre che tutta l'attività esercitata nell'ambito dell'area aeroportuale, sia manifestazione di compiti istituzionali, per cui deve fruire dei benefici indicati all'art. 7 comma I del D.Lgs 30/12/1992 n.504.

Sennonché ex adverso si dimentica:

a) l'orientamento della Corte di Giustizia Europea (sentenza 24/10/2002 relativa all'Aéroports de Paris), ha chiaramente affermato che:

- la circostanza che un Ente disponga, per l'esercizio di una parte delle proprie attività, di prerogative di pubblici poteri, non impedisce di per sé sola di qualificarlo come impresa ai sensi dell'art. 86 del Trattato;
- nell'ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e delle sue modalità di finanziamento;
- l'attività di gestore delle infrastrutture aeroportuali, attraverso la quale si determinano le modalità e le condizioni di attività dei prestatori di servizi di assistenza a terra, non può essere qualificata come attività di polizia o come attività esplicata con le prerogative dei pubblici poteri;
- è un'attività di natura economica, la messa a disposizione delle Compagnie Aeree e dei vari

prestatori di servizi, contro il pagamento di un canone, di installazioni aeroportuali, volta che costituisce attività economica *"qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"*.

In siffatta situazione, devono trovare congrua attuazione, nel caso in discussione, i disposti portati agli artt. 86 (già art. 90) e 87 (già art. 92) del Trattato.

In forza di tali principi, l'attività sviluppata dalla SACBO nei termini indicati nell'atto di appello, va qualificata come attività imprenditoriale, assoggettata ai principi regolanti la concorrenza e lo Stato Italiano non può attribuire a tale attività benefici incompatibili con il mercato comune, così come disposto all'art. 87 (già art. 92) del Trattato.

L'accatastamento in Cat. E/1 dei fabbricati in cui viene gestita attività commerciale, urta contro i disposti comunitari regolanti la concorrenza.

Le esenzioni fiscali non espressamente indicate ai nn. 2 e 3 dell'art. 87, impattano e sono contrastate dalla regola generale posta all'art. 1 della stessa normativa.

Le doglianze di controparte dovranno quindi venire adeguatamente reiette.

b) L'insegnamento della Suprema Corte Regolatrice, secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 7 comma I lettera a) del D.Lgs. 30/12/1992 n.504, stabilisce la esenzione dell'imposta per gli immobili

posseduti dallo Stato o da altri Enti Pubblici, purché "*destinati esclusivamente ai compiti istituzionali*" (Cass. Civ. Sez. Trib. 24/9/2003 n.14146; idem Sez. Trib. 9/1/2004 n.142; idem 8/3/2004 n. 4645).

Nella specie, la documentazione prodotta, porta inequivocabilmente ad accertare come gli immobili colpiti dall'imposta, siano destinati ad attività prettamente commerciale e non pubblicistica, per cui non è dubbio che in ordine a tali fabbricati non può essere applicata l'esenzione pretesa.

Conseguentemente, il sottoscritto procuratore, in limine litis, insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia alla Commissione Tributaria Regionale, disattesa ogni contraria istanza, respingere ad ogni effetto di legge, il ricorso in appello proposto dalla SACBO SpA, per la riforma della sentenza n.30 del 12/4-7/5/2005, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, ad ogni effetto e con tutte le conseguenze di legge.

Spese ed onorari di causa rifusi.

Si producono i seguenti documenti:

1. copia deliberazione n. 29 dell'1/3/2006 della Giunta Comunale;
2. copia lettera 22/12/1999 della SACBO SpA al Comune di Orio Al Serio;
3. copia contratto SACBO/Enoteche Ferrol 1886 Srl.

Con riserva infine di ulteriormente dedurre e produrre a sensi di legge.

Bergamo-Brescia, lì 29 marzo 2006

Avv. Mario Benedetti

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BRESCIA

MEMORIA

per il **Comune di Orio Al Serio** (Bg) (P.IVA: 00723880167), in
persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, con il
proc. e dom. Avv. Mario Benedetti del Foro di Bergamo,

contro

la **SACBO SpA** - Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo-Orio
Al Serio, in persona del Presidente del CdA della Società,
assistita dal Dott. Andrea Denti Commercialista in Bergamo,

per l'impugnativa

della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Bergamo, Sezione 5 n.30 del 12/4-/2005 RgR n.781/04,
notificata in data 13/12/2005.

oooooooooooo

Il Comune di Orio Al Serio ritiene opportuno *---avvicinandosi
l'udienza fissata per la discussione del ricorso--* evidenziare, sia
pure succintamente, le ragioni che hanno a suo tempo reso
necessaria la emanazione degli avvisi di liquidazione, relativi
all'imposta comunale sugli immobili, per agli anni 1999, 2000 e
2001 nei confronti della Sacbo SpA.

Al riguardo si rileva:

1) preliminarmente giova rilevare che l'oggetto degli avvisi di
liquidazione in questa sede impugnati, è ben diverso e non
~~coincide in alcuna parte con quanto~~ era stato considerato nella
istanza di rimborso prodotta il 29/5/1997 per l'importo di L.

✓
165.791.000= per l'ICI indebitamente versata negli anni 1994, 1995 e 1996.

All'epoca, la Sacbo SpA disponeva solo ed esclusivamente di immobili destinati specificamente ad attività aeroportuale.

Gli avvisi di liquidazione relativi agli anni 1999, 2000 e 2001, si riferiscono al contrario a quelle porzioni immobiliari realizzate successivamente dalla Sacbo SpA, in cui sono allocate le cosiddette *"attività secondarie a carattere commerciale per lo sfruttamento economico"*, --così come definite all'art. 8 della convenzione ENAC-SACBO ex adverso prodotta-- per l'utilizzo delle quali la Sacbo SpA percepisce corrispettivi da terzi.

Oltretutto, le porzioni immobiliari in ordine alle quali è stato emesso avviso di liquidazione, coincidono con quei sedimi espressamente indicati dalla Sacbo SpA in tema di TARSU, nel momento in cui ha richiesto che la tassa stessa venisse riscossa dal Comune, con diretto dialogo coi soggetti titolari delle attività genetiche di rifiuti. ✓

Non è quindi il complesso immobiliare destinato a "stazione aeroportuale", l'oggetto degli avvisi di accertamento, bensì le sole porzioni immobiliari utilizzate da terzi in locali realizzati dalla Sacbo SpA anche su area di sua proprietà, comunque successivamente agli anni 1994, 1995 e 1996.

Il richiamo quindi alla decisione n.168 del 30/5/2000 non può esercitare alcuna operatività nella deliberazione della presente vertenza. ✓

2) La Sacbo SpA non può minimamente pretendere di essere esonerata dal pagamento dell'ICI, relativamente a tutti i beni di cui dispone, sul presupposto che tutti i medesimi beni siano intesi a garantire compiti istituzionali. ✓

In materia si richiama espressamente l'orientamento della Corte di Giustizia Europea (sentenza 24/10/2002 relativa all'Aéroport de Paris), con cui sono posti alcuni principi del tutto qualificanti per la delibazione della vexata quaestio che ci occupa.

Afferma infatti, in linea generale, la stessa Corte che un Ente che disponga di prerogative di pubblici poteri, per l'esercizio di una parte delle proprie attività, non possa pretendere di non poter rientrare nella qualifica di impresa, così come definita dall'art. 86 del Trattato CE.

Più in particolare, la stessa Corte, dopo aver affermato che "nell'ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento", ha statuito che **"la gestione delle infrastrutture aeroportuali da parte dell'Aéroport de Paris non può essere qualificata come attività di polizia. La messa a disposizione delle compagnie aeree contro il pagamento di un canone di installazioni aeroportuali, costituisce attività di natura economica"**, volta che le stesse attività sono dissociabili dalle attività connesse *"all'esercizio delle prerogative pubblicistiche"*. ✓

Orbene, in base alla normativa europea, la pretesa della Sacbo

SpA intesa ad ottenere che tutti gli edifici realizzati nell'area demaniale e nelle aree circostanti di proprietà diretta della Sacbo stessa, siano da accatastare in Zona E e debbano andare esenti da ogni imposizione, risulta del tutto destituita di fondamento. ✓

3) L'art. 1 n.2 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504, specifica che il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, a qualsiasi uso destinati, in cui si manifesta l'attività dell'impresa.

L'art. 7 dello stesso testo normativo specifica peraltro che sono esenti dall'imposta soltanto quei fabbricati *"destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"*.

Orbene, è pacifico in causa e risulta comunque adeguatamente documentato che i sedimi immobiliari oggetto dell'imposta comunale sono soltanto quelle porzioni che la stessa Sacbo SpA denuncia come utilizzate da terzi a titolo oneroso: la Sacbo SpA ha richiesto che ogni rapporto, in termini di TARSU venga coltivato dal Comune direttamente con gli stessi soggetti. ✓

E' quindi pacifico che in base alla normativa nazionale, la Sacbo SpA non possa pretendere di essere esentata dal pagamento dell'ICI per quelle porzioni di fabbricato non direttamente intese all'esercizio di attività istituzionali.

Sotto il presente profilo, l'impugnativa di controparte dovrà venire adeguatamente reietta.

4) L'art. 2 commi 40, 41 e 42 del D.L. 3/10/2006 n.262, convertito con modificazione nella Legge 24/11/2006 --Legge

Finanziaria-- fa divieto di accatastare nelle categorie E
"immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale,
industriale o di ufficio privato, ovvero ad usi diversi, qualora gli
stessi presentino autonomia funzionale e reddituale".

Orbene, nella fattispecie è pacifico che i sedimi immobiliari
considerati nell'avviso di liquidazione imposta ICI in
discussione, siano in possesso di terzi per l'esercizio delle
rispettive attività commerciali, i quali agiscono del tutto
autonomamente e versano alla Sacbo SpA adeguati
corrispettivi.

Anche sotto il presente profilo quindi le doglianze sollevate dalla
ricorrente non hanno consistenza giuridica.

In definitiva gli avvisi di liquidazione ICI per gli anni 1999, 2000
e 2001 hanno come oggetto beni del tutto diversi rispetto a
quelli considerati negli anni 1994, 1995 e 1996, per cui il
richiamo alla decisione della Commissione Tributaria di I grado
di Bergamo n.168 del 30/5-16/6/2000, non può esplicitare
alcuna efficacia nella fattispecie.

L'attività del Comune di Orio Al Serio è ispirata a principi
esplicitati dal Legislatore italiano e confermati dalla Giustizia
Europea, per cui è indubitabile che l'operato del Comune di Orio
Al Serio dovrà venire anche in questa sede pienamente
confortato.

Si insiste quindi per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia alla Commissione Tributaria Regionale, disattesa ogni contraria istanza, respingere ad ogni effetto di legge, il ricorso in appello proposto dalla Sacbo SpA, per la riforma della sentenza n.30 del 12/4-7/5/2005, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, ad ogni effetto e con tutte le conseguenze di legge.

Bergamo-Brescia, li 6 novembre 2009

Avv. Mario Benedetti ✓